

Bruxelles, 5 maggio 2026
(OR. en)

8874/26

ECOFIN 569
UEM 159
FIN 626
ECB
EIB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 2647 final
Oggetto:	Comunicazione della Commissione Orientamenti per gli Stati membri sugli aspetti operativi relativi alla fase finale e alla chiusura del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2647 final.

All.: C(2026) 2647 final



Bruxelles, 30.4.2026
C(2026) 2647 final

Comunicazione della Commissione

Orientamenti per gli Stati membri sugli aspetti operativi relativi alla fase finale e alla chiusura del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Comunicazione della Commissione

Orientamenti per gli Stati membri sugli aspetti operativi relativi alla fase finale e alla chiusura del dispositivo per la ripresa e la resilienza

1. PRINCIPI GENERALI

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (di seguito "il dispositivo") è uno strumento temporaneo concepito nel contesto degli effetti negativi della crisi COVID-19 per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Il suo scopo è migliorare la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di adeguamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, fornendo loro sostegno finanziario per l'attuazione delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza.

Il regolamento (UE) 2021/241¹ che istituisce il dispositivo è entrato in vigore nel febbraio 2021 ed è stato modificato due volte, mediante il regolamento (UE) 2023/435² che integra gli obiettivi del piano REPowerEU e mediante il regolamento (UE) 2024/795³ che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP"). Il regolamento che istituisce il dispositivo è accompagnato da due regolamenti delegati, che stabiliscono indicatori comuni⁴ e una metodologia per monitorare la spesa sociale⁵.

Nella comunicazione del 4 giugno 2025 dal titolo "*NextGenerationEU – La strada verso il 2026*"⁶, la Commissione ha ricordato il quadro giuridico applicabile e le scadenze pertinenti per la fase finale dell'attuazione del dispositivo. Il regolamento che istituisce il dispositivo prevede che tutti i traguardi e gli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti debbano essere completati entro il 31 agosto 2026⁷.

I presenti orientamenti informano gli Stati membri in merito alle fasi finali dell'attuazione del programma fino alla fine del 2026 e alle procedure e agli obblighi applicabili dopo il 2026. Essi ricordano il quadro normativo e forniscono ulteriori informazioni su come la Commissione intende dare attuazione pratica agli aspetti chiave della chiusura del dispositivo. Chiariscono inoltre gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo, audit e conservazione dei dati che

¹ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

² Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE.

³ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale.

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "NextGenerationEU – La strada verso il 2026" (COM(2025) 310 final/2).

⁷ Articoli 18 e 20 del regolamento che istituisce il dispositivo, nonché articolo 2, paragrafo 4, e, in caso di sostegno sotto forma di prestito, articolo 3, paragrafo 4, delle corrispondenti decisioni di esecuzione del Consiglio.

restano in capo agli Stati membri dopo il 2026 e stabiliscono le date ultime per l'adempimento degli obblighi di comunicazione relativi al dispositivo.

I presenti orientamenti sono volti a fornire assistenza alle autorità nazionali nell'applicazione del regolamento che istituisce il dispositivo. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

2. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

2.1. Modifiche dei piani per la ripresa e la resilienza

Per garantire la corretta attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza (di seguito "PRR"), la Commissione ha consigliato a tutti gli Stati membri di apportare al rispettivo PRR le modifiche necessarie entro la fine del 2025⁸. Tutti gli Stati membri hanno apportato tali modifiche o stanno provvedendo a farlo.

Nel corso del 2026 circostanze oggettive potrebbero comunque rendere alcuni traguardi e obiettivi non più conseguibili e pertanto, a norma dell'articolo 21 del regolamento che istituisce il dispositivo, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare la decisione di esecuzione del Consiglio. Tuttavia la possibilità di effettuare simili revisioni nel 2026 è limitata sia dalle scadenze per l'attuazione previste dal regolamento che istituisce il dispositivo sia da considerazioni pratiche.

Poiché i traguardi e gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026, il Consiglio non può adottare le modifiche dei PRR dopo tale data. Inoltre solo un'adozione prima del 31 agosto 2026 consentirebbe alla Commissione di valutare le richieste di pagamento presentate sulla base delle decisioni di esecuzione del Consiglio rivedute e di adottare la relativa decisione di pagamento in tempo utile affinché l'erogazione avvenga entro il 31 dicembre 2026, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo.

2.2. Presentazione delle richieste di modifica del piano per la ripresa e la resilienza

Affinché la Commissione possa valutare le richieste di modifica dei PRR e delle corrispondenti decisioni di esecuzione del Consiglio in linea con il calendario di cui alla sezione 2.1, ci si attende che gli Stati membri presentino le loro eventuali proposte di modifica delle decisioni di esecuzione del Consiglio entro il 31 maggio 2026.

In caso di presentazione di eventuali richieste dopo tale data, la Commissione non può assumere l'impegno di completare la relativa valutazione in tempo utile affinché il Consiglio adotti la decisione riveduta entro il 31 agosto 2026.

⁸ COM(2025) 310, sezione 3.1.

3. TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO FINALE, DELLE SOSPENSIONI DEI PAGAMENTI E DEGLI ANNULLAMENTI

3.1. Quadro giuridico

A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento che istituisce il dispositivo, tutti i traguardi e gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026. Eventuali azioni intraprese dagli Stati membri dopo tale data per garantire il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi non possono essere prese in considerazione nella valutazione delle richieste di pagamento.

La Commissione valuterà il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi contemplati dalle richieste di pagamento finale sulla base del *metodo di valutazione di traguardi e obiettivi nell'ambito del regolamento istitutivo del dispositivo*, pubblicato il 21 febbraio 2023⁹.

Tutte le richieste di pagamento, comprese le dichiarazioni di gestione, le sintesi degli audit effettuati e tutte le prove a sostegno necessarie per la loro valutazione, devono essere presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2026. Tale termine è in linea con gli accordi di finanziamento e gli accordi di prestito applicabili¹⁰. Se del caso, la dichiarazione di gestione dovrebbe precisare se il completamento è solo parziale e la motivazione dovrebbe di conseguenza indicare eventuali limiti, deviazioni o elementi non completati.

Tutti i pagamenti della Commissione devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026¹¹.

3.2. Calendario per la presentazione delle prove e per il trattamento delle richieste di pagamento finale

In linea con i processi e le procedure stabiliti per il trattamento delle richieste di pagamento nell'ambito del dispositivo, alla valutazione delle richieste di pagamento in vista della fine del 2026 si applicheranno il calendario e le scadenze (indicative) figuranti di seguito.

In seguito alla presentazione delle richieste di pagamento entro il 30 settembre 2026, la Commissione disporrà di un termine di due mesi, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento che istituisce il dispositivo, per fornire la sua valutazione preliminare del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi pertinenti. La Commissione intende trasmettere tali valutazioni preliminari al comitato economico e finanziario ("CEF") entro il 20 novembre 2026. La Commissione prende atto dell'intenzione del CEF di formulare il proprio parere entro l'8 dicembre 2026 (per tutte le valutazioni preliminari trasmesse entro il 20 novembre 2026), al fine di consentire alla Commissione di adottare le decisioni che

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Due anni di dispositivo per la ripresa e la resilienza – Uno strumento peculiare al centro della trasformazione verde e digitale dell'UE" (COM(2023) 99), allegato I.

¹⁰ Articolo 6 degli accordi di finanziamento del dispositivo e articolo 7 degli accordi di prestito del dispositivo.

¹¹ Articolo 24, paragrafo 1, e considerando 53 del regolamento che istituisce il dispositivo; cfr. anche l'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 e le eccezioni ivi menzionate.

autorizzano i pagamenti entro il 18 dicembre 2026 e di effettuare i pagamenti in questione entro il 31 dicembre 2026¹².

Nel corso della valutazione, la Commissione può comunque richiedere informazioni supplementari e/o eseguire verifiche e controlli in loco, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, degli accordi di finanziamento e dall'articolo 7, paragrafo 4, degli accordi di prestito. Non intende tuttavia sospendere il periodo di valutazione in attesa della presentazione, da parte degli Stati membri, di documenti aggiuntivi o rettificati qualora ciò comprometta la trasmissione della valutazione preliminare al CEF entro il 20 novembre 2026.

Come indicato nella comunicazione della Commissione del 4 giugno 2025 "*NextGenerationEU – La strada verso il 2026*", gli Stati membri sono caldamente incoraggiati a pianificare in anticipo e a garantire la presentazione di prove complete e solide il prima possibile e in tempo utile per agevolare la valutazione ed evitare il disimpegno di fondi. Poiché il tempo a disposizione per eventuali scambi tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri durante il periodo di valutazione sarà estremamente breve, le prove dovrebbero essere condivise informalmente con i servizi della Commissione non appena divengono disponibili, anche prima della presentazione formale delle ultime richieste di pagamento. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di traguardi e obiettivi valutati mediante controllo a campione, per i quali sono spesso necessari diversi scambi tra le autorità degli Stati membri e i servizi della Commissione per verificarne il conseguimento soddisfacente.

3.3. Sospensione dei pagamenti e mancato conseguimento di traguardi e obiettivi

Il regolamento che istituisce il dispositivo stabilisce che tutti i traguardi e gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026. Ciò ha implicazioni per i traguardi e gli obiettivi interessati da una decisione di sospensione dei pagamenti.

a) Prima del 31 agosto 2026

Per quanto riguarda i traguardi o gli obiettivi per i quali il pagamento è sospeso, affinché la sospensione sia revocata e l'importo sospeso sia erogato, lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure correttive necessarie entro sei mesi dalla decisione di sospensione, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento che istituisce il dispositivo, e in ogni caso entro il 31 agosto 2026 (cfr. sezione 3.1).

Nei casi in cui una decisione di sospensione sia ancora in vigore al 31 agosto 2026, gli Stati membri interessati dovrebbero presentare entro il 30 settembre 2026 qualsiasi prova pertinente che dimostri che avevano adottato, prima del 31 agosto 2026, le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi in questione.

b) Dopo il 31 agosto 2026

¹² Conformemente all'articolo 24 del regolamento che istituisce il dispositivo e all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

Il regolamento che istituisce il dispositivo non consente di prendere in considerazione le azioni intraprese dopo il 31 agosto 2026 ai fini di una valutazione positiva. Di conseguenza dopo tale data non è più pertinente l'avvio della procedura di sospensione dei pagamenti descritta all'articolo 24, paragrafi 6 e 8, del regolamento che istituisce il dispositivo e intesa a lasciare agli Stati membri il tempo di adottare le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente dei traguardi o degli obiettivi pertinenti entro un periodo di sei mesi. Pertanto, nel caso in cui la Commissione valuti dopo il 31 agosto 2026 che un traguardo o un obiettivo non è stato conseguito in misura soddisfacente, essa non avvierà la procedura di sospensione dei pagamenti.

La Commissione avvierà invece la procedura di riduzione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento che istituisce il dispositivo, che potrebbe portare a una riduzione proporzionata del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito. In linea con il quadro di riferimento per le riduzioni e i recuperi nell'ambito del dispositivo, figurante all'allegato IV della comunicazione della Commissione "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza"¹³, la Commissione calolerà l'importo interessato in linea con la metodologia di cui all'allegato II della sua comunicazione del 21 febbraio 2023¹⁴, che viene utilizzata per il calcolo delle sospensioni dei pagamenti.

Di conseguenza la Commissione informerà lo Stato membro che essa ritiene in via preliminare che il traguardo o l'obiettivo in questione non sia stato conseguito in misura soddisfacente e lo Stato membro disporrà di un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni prima che la Commissione adotti la propria valutazione finale. Parallelamente all'avvio della procedura di riduzione, la Commissione procederà all'adozione della decisione di esecuzione che autorizza l'erogazione dell'eventuale importo residuo sulla base dei traguardi e degli obiettivi rimanenti che ritiene siano stati conseguiti in misura soddisfacente (cfr. sezione precedente).

Nel caso in cui le osservazioni dello Stato membro non modifichino la valutazione preliminare della Commissione, quest'ultima adotterà una decisione di riduzione del contributo finanziario o del prestito.

Ove le osservazioni dello Stato membro inducano la Commissione a rivedere in tutto o in parte la propria valutazione, il processo per il pagamento dell'importo pertinente seguirà per analogia la procedura descritta nella sezione precedente. Nella misura necessaria, la Commissione si avvarrà dell'opzione di cui al considerando 53 del regolamento che istituisce il dispositivo e all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, per garantire che i pagamenti agli Stati membri possano aver luogo.

3.4. Trattamento dell'annullamento di traguardi e obiettivi conseguiti in precedenza

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento che istituisce il dispositivo, "[i]l conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che

¹³ C/2024/4618.

¹⁴ COM(2023) 99, allegato II.

le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato". La Commissione ha chiarito l'applicazione di tale disposizione nel quadro di riferimento per gli annullamenti nell'ambito del dispositivo, adottato il 19 settembre 2023¹⁵.

Poiché gli annullamenti sono intrinsecamente legati alla valutazione delle richieste di pagamento, la Commissione garantirà che qualsiasi annullamento da parte di uno Stato membro venga affrontato – dallo Stato membro interessato o dalla Commissione – prima del momento del pagamento finale.

Se dopo il 31 agosto 2026 la Commissione riterrà che si sia verificato un annullamento, essa avvierà la procedura di riduzione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento che istituisce il dispositivo al fine di riportare il bilancio dell'Unione nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se il traguardo o l'obiettivo annullato non fosse mai stato considerato conseguito in misura soddisfacente. In linea con il quadro di riferimento per gli annullamenti nell'ambito del dispositivo¹⁶, la Commissione calolerà l'importo interessato conformemente alla metodologia utilizzata per le sospensioni figurante all'allegato II della sua comunicazione del 21 febbraio 2023¹⁷.

Parallelamente all'avvio della procedura di riduzione, la Commissione procederà all'adozione della decisione di esecuzione che autorizza l'erogazione dell'eventuale importo residuo sulla base dei traguardi e degli obiettivi che ritiene siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Ciò significa che l'importo interessato dall'annullamento sarà detratto dalla decisione di pagamento finale e potrà essere pari anche all'intero importo previsto dalla decisione stessa.

Lo Stato membro disporrà di un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni dello Stato membro dovrebbero dimostrare che non si era verificato alcun annullamento o di aver adottato le misure necessarie per garantire che il traguardo o l'obiettivo in questione fosse nuovamente conseguito in misura soddisfacente. Poiché gli annullamenti sono collegati ai pagamenti, saranno prese in considerazione le azioni intraprese dallo Stato membro fino alla data della decisione di esecuzione della Commissione che autorizza il pagamento.

Nel caso in cui le osservazioni dello Stato membro inducano la Commissione a rivedere (parzialmente) la propria valutazione secondo cui un traguardo o un obiettivo è stato annullato, la Commissione adotterà su tale base una decisione che autorizza l'erogazione dell'intero importo residuo del pagamento o di una sua parte. Nella misura necessaria, la Commissione si avvarrà dell'opzione di cui al considerando 53 del regolamento che istituisce il dispositivo e all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, per garantire che i pagamenti agli Stati membri possano aver luogo.

¹⁵ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza: le prossime tappe (COM(2023) 545), allegato II.

¹⁶ COM(2023) 545, allegato II.

¹⁷ COM(2023) 99, allegato II.

Se, nel momento in cui adotta la decisione di esecuzione che autorizza il pagamento o in cui comunica che l'intero importo del pagamento è interessato dall'annullamento, la Commissione continua a ritenere che uno o più traguardi e obiettivi siano stati annullati, essa adotterà la corrispondente decisione di riduzione.

Alla luce di tale contesto, gli Stati membri dovrebbero monitorare attivamente il rischio di annullamento nel 2026 per evitare che eventuali annullamenti incidano sulla valutazione delle ultime richieste di pagamento.

A partire dal 2027 la Commissione continuerà inoltre a monitorare con cadenza annuale, nell'ambito del semestre europeo, l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle affrontate mediante misure sostenute dal dispositivo.

3.5. Dichiarazioni di gestione finali e sintesi finali degli audit

L'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento che istituisce il dispositivo stabilisce che una richiesta di pagamento deve essere corredata di una dichiarazione di gestione e di una sintesi degli audit. Di conseguenza, in linea con il termine ultimo per la presentazione delle richieste di pagamento, gli Stati membri sono tenuti a presentare le dichiarazioni di gestione finali e le sintesi degli audit a corredo della loro ultima richiesta di pagamento entro il 30 settembre 2026.

Nella pianificazione degli audit nazionali da eseguire nel 2026, gli Stati membri sono invitati a tenere conto del numero di traguardi e obiettivi da includere nell'ultima richiesta di pagamento, in modo da garantire un'adeguata copertura degli audit e fornire garanzie tempestive a sostegno della dichiarazione di gestione finale.

Non sono previste dichiarazioni di gestione o sintesi degli audit successive a quelle a corredo dell'ultima richiesta di pagamento. Tuttavia, come indicato nella sezione 6, resta in vigore l'obbligo per gli Stati membri di proseguire i controlli e gli audit e di comunicare i relativi risultati e le (presunte) irregolarità conformemente all'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo. Agli Stati membri è inoltre richiesto di comunicare ai servizi della Commissione anche eventuali risultati ex post su traguardi e obiettivi che sarebbero stati conclusi dopo la presentazione dell'ultima richiesta di pagamento e dopo l'ultimo pagamento.

4. GESTIONE FINANZIARIA ALLA CHIUSURA

4.1. Liquidazione anticipata dei prefinanziamenti

Se uno Stato membro ha ricevuto un prefinanziamento a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 21 quinquies del regolamento che istituisce il dispositivo, l'importo corrispondente del prefinanziamento è detratto proporzionalmente dai successivi pagamenti del contributo finanziario e dei prestiti sulla base dell'importo erogato. Gli Stati membri possono chiedere che dalle richieste di pagamento vengano detratti ulteriori importi al fine di liquidare il

prefinanziamento in anticipo. Il meccanismo di liquidazione è illustrato all'articolo 5 dell'accordo di finanziamento e all'articolo 6 dell'accordo di prestito.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i prefinanziamenti provenienti da tutte le fonti di finanziamento disponibili (ossia da NextGenerationEU, dalla vendita all'asta di quote del sistema di scambio di quote di emissione ("ETS") e dai trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit ("BAR")) siano interamente liquidati entro il 31 dicembre 2026. In base agli accordi di finanziamento, gli importi non liquidati entro tale data saranno oggetto di recupero. Nell'ambito degli accordi di prestito, gli importi non liquidati entro tale data diverranno immediatamente esigibili e rimborsabili e la Commissione potrà recuperarli tramite compensazione rispetto a qualsiasi credito vantato dallo Stato membro nell'ambito del dispositivo o di altri programmi dell'UE.

Per ridurre la necessità di ricorrere a tali recuperi, gli Stati membri sono incoraggiati a richiedere la liquidazione dell'intero importo residuo del prefinanziamento prima della presentazione dell'ultima richiesta di pagamento. La liquidazione anticipata semplificherà la chiusura finanziaria del dispositivo sia per gli Stati membri che per la Commissione, ridurrà la complessità amministrativa nella fase finale cruciale dell'attuazione e attenuerà i rischi associati a potenziali recuperi o a rimborsi anticipati, contribuendo più in generale a una sana gestione finanziaria mediante un maggiore allineamento degli esborsi e delle esigenze di finanziamento alla chiusura. Ridurrebbe inoltre al minimo l'impatto sui bilanci nazionali, in quanto eliminerebbe la necessità di recuperare l'importo residuo non liquidato dopo la chiusura del dispositivo.

4.2. Disimpegni finali dovuti alla sottoesecuzione alla chiusura del dispositivo

Per quanto riguarda sia i contributi finanziari sia i prestiti, qualsiasi importo non utilizzato del contributo assegnato dall'UE a uno Stato membro nell'ambito degli accordi di finanziamento e di prestito sarà disimpegnato una volta assolti tutti i pertinenti obblighi giuridici e di pagamento. Tale disimpegno non richiede la modifica degli accordi di finanziamento e di prestito. Il processo di disimpegno dipende da quale delle tre fonti di finanziamento del dispositivo è oggetto di disimpegno.

In particolare:

1. per quanto riguarda i contributi finanziari e i prestiti di NextGenerationEU, qualsiasi importo assegnato a uno specifico Stato membro e non pagato entro il 31 dicembre 2026 sarà disimpegnato dalla Commissione, fatti salvi eventuali obblighi o procedure residui con una possibile incidenza finanziaria;

2. per quanto riguarda i fondi trasferiti dalla riserva di adeguamento alla Brexit ("BAR"), qualsiasi importo assegnato a uno specifico Stato membro e non pagato entro il 31 dicembre 2026 sarà disimpegnato dalla Commissione, fatti salvi eventuali obblighi o procedure residui con una possibile incidenza finanziaria;

3. per quanto riguarda i fondi resi disponibili attraverso la vendita all'asta di quote del sistema di scambio di quote di emissione ("ETS"), qualsiasi importo assegnato a uno specifico Stato membro e non pagato entro il 31 dicembre 2026 sarà disimpegnato dalla Commissione, fatti salvi eventuali obblighi o procedure residui con una possibile incidenza finanziaria.

5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Sebbene il regolamento che istituisce il dispositivo preveda un termine ultimo per l'attuazione del dispositivo, né tale regolamento né i due regolamenti delegati stabiliscono termini ultimi per gli obblighi di comunicazione. Per ridurre al minimo l'attività amministrativa connessa alla raccolta di dati, garantendo nel contempo la trasparenza e la disponibilità di dati necessarie per la valutazione ex post del dispositivo, la Commissione prevede che dopo il 2026 gli Stati membri trasmettano comunicazioni solo in circostanze molto limitate, come indicato nelle sezioni seguenti.

5.1. Comunicazione semestrale finale sui traguardi e gli obiettivi

In linea con l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, la comunicazione di informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione dei PRR degli Stati membri deve avere luogo ogni anno, entro il 30 aprile e il 15 ottobre. Tuttavia, dato che i traguardi e gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026 e che le ultime richieste di pagamento devono essere presentate entro il 30 settembre 2026, la Commissione disporrà già dell'opinione dello Stato membro in merito ai progressi compiuti nel conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi del PRR. Di conseguenza la comunicazione del 15 ottobre 2026 sarebbe ridondante. La trasmissione dell'ultima comunicazione avverrebbe pertanto entro il 30 aprile 2026.

5.2. Comunicazione semestrale finale sugli indicatori comuni

In linea con l'articolo 29 del regolamento che istituisce il dispositivo e con l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a comunicare informazioni sugli indicatori comuni due volte l'anno, entro il 28 febbraio e il 31 agosto.

Alla luce della rilevanza degli indicatori comuni in quanto importanti indicatori di realizzazione e di risultato, dei ritardi nella raccolta dei dati e della necessità di raccogliere i migliori dati disponibili per la valutazione ex post prevista per il 31 dicembre 2028, gli Stati membri devono comunicare informazioni sugli indicatori comuni due volte nel 2027 e trasmettere una comunicazione finale sugli indicatori comuni nel febbraio 2028. Nella comunicazione finale gli Stati membri devono consolidare tutti i valori precedentemente stimati. Qualora ciò non sia possibile, essi devono fornire una stima finale e una spiegazione della metodologia utilizzata.

5.3. Comunicazione finale sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato

In linea con l'articolo 25 bis del regolamento che istituisce il dispositivo, gli Stati membri sono tenuti a comunicare due volte all'anno informazioni in merito ai 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato nell'ambito dei PRR. In linea con gli orientamenti della Commissione, tutti gli Stati membri devono aggiornare i dati pubblicati sui loro portali nazionali almeno due volte l'anno e sono invitati a condividere tali dati aggiornati con la Commissione contestualmente alla trasmissione delle comunicazioni semestrali di aprile e ottobre.

Per tenere conto dei ritardi nella disponibilità dei dati e fornire informazioni sull'utilizzo finale dei fondi, gli Stati membri devono continuare ad aggiornare i loro portali nazionali due volte l'anno e fornire alla Commissione l'ultimo aggiornamento semestrale dei dati relativi ai destinatari finali nell'aprile 2028.

Come previsto dall'articolo 25 bis, paragrafo 4, del regolamento che istituisce il dispositivo, gli Stati membri devono inoltre mantenere i portali nazionali almeno fino al 31 dicembre 2028, rispettando nel contempo l'obbligo di rimuovere eventuali dati personali dall'insieme di dati pubblicato due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato ai destinatari finali pertinenti.

5.4. Proseguimento della comunicazione sulla spesa relativa al clima

In linea con le conclusioni del Consiglio sulle obbligazioni verdi nel quadro di Next Generation EU (7817/21)¹⁸, la Commissione finanzia parte degli esborsi del dispositivo con obbligazioni verdi NGEU, sulla base di un quadro solido e credibile che comprende un requisito sull'utilizzo dei proventi. Di conseguenza l'articolo 7 dell'accordo di finanziamento e l'articolo 8 dell'accordo di prestito impongono agli Stati membri che presentano una richiesta di pagamento nell'ambito del dispositivo di comunicare le spese cumulative sostenute per riforme e investimenti con un marcatore climatico positivo, che costituiscono la base delle relazioni della Commissione sull'utilizzo dei proventi delle obbligazioni verdi. L'attuazione a livello nazionale di alcune di queste misure potrebbe proseguire anche dopo il 2026. Gli Stati membri dovrebbero pertanto continuare a comunicare i dati sulla spesa cumulativa per riforme e investimenti con una marcatura climatica fino al momento in cui gli importi comunicati corrisponderanno ai costi stimati per la misura o sottomisura specifica cui è stato attribuito un coefficiente climatico positivo o fino al momento in cui non saranno previste ulteriori spese, oppure fino al 31 dicembre 2031, a seconda della condizione che si verifica per prima. Tale comunicazione dovrebbe avvenire almeno due volte l'anno (entro la fine di giugno ed entro la fine di dicembre). Se non vi sono cambiamenti o se la spesa per la misura viene completata e non sono previste spese supplementari, anche questa circostanza dovrebbe essere comunicata. A tal fine la Commissione continuerà a fornire uno strumento per le comunicazioni.

¹⁸ Conclusioni del Consiglio sulle obbligazioni verdi nel quadro di Next Generation EU – Approvazione (2021), 7817/21.

6. CONTROLLO, AUDIT e CONSERVAZIONE DEI DATI DOPO IL 2026

Gli accordi di finanziamento e di prestito firmati dalla Commissione e dagli Stati membri per attuare il dispositivo impongono agli Stati membri di adottare determinate misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione¹⁹. Tali responsabilità comprendono controlli ex ante ed ex post e attività di audit, nonché obblighi di conservazione dei dati e di comunicazione. A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo, gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

L'obbligo degli Stati membri di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione si applica alle misure sostenute dal dispositivo a prescindere dal calendario degli eventuali pagamenti dell'Unione agli Stati membri, e ciò anche dopo il 2026.

La Commissione ricorda che le disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo si applicano solo alle riforme e agli investimenti inclusi nelle pertinenti decisioni di esecuzione del Consiglio. La Commissione rammenta inoltre che le disposizioni di tale regolamento si applicano a qualsiasi costo sostenuto per attuare una specifica misura finanziata dal dispositivo e contemplata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio, mentre quanto è stato inizialmente stimato o preventivato non è pertinente ai fini di tale determinazione.

6.1. Proseguimento dei controlli e degli audit nazionali

Gli obblighi stabiliti dagli accordi di finanziamento e, se del caso, di prestito firmati dalla Commissione e dallo Stato membro non hanno una data di scadenza. In relazione ai controlli e agli audit nazionali successivi al 2026, la Commissione richiama l'attenzione in particolare sugli obblighi illustrati di seguito.

In linea con i requisiti fondamentali 3 e 4 degli accordi di finanziamento e di prestito, gli Stati membri devono predisporre **misure e procedure adeguate a garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi** e l'accuratezza delle informazioni comunicate, compresi controlli e audit ex ante ed ex post. Sebbene tutti i controlli ex ante debbano essere eseguiti prima della presentazione della richiesta di pagamento, laddove le attività ex post sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi non siano completate entro la presentazione della richiesta di pagamento, gli Stati membri sono incoraggiati a completarle entro il momento dell'ultimo pagamento e, al più tardi, entro il primo trimestre del 2027. Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere tali risultati con la Commissione non appena divengono disponibili.

In linea con l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo²⁰ e con i requisiti fondamentali 1 e 2, gli Stati membri devono garantire **controlli ex ante efficaci ed efficienti per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione**. Tali controlli ex ante comprendono i controlli da eseguire prima che gli Stati membri effettuino qualsiasi pagamento relativo a

¹⁹ Articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo di finanziamento e articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo di prestito.

²⁰ L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo stabilisce che "[n]ell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi".

misure sostenute dal dispositivo (ossia pagamenti ad appaltatori, destinatari finali, ecc.). L'obbligo di proseguire tali controlli ex ante permane fino a quando lo Stato membro non effettua tutti i pagamenti, anche nel caso in cui questi vengano effettuati dopo il 2026. Per i casi specifici di strumenti finanziari, regimi di sovvenzione e conferimenti di capitale per i quali gli Stati membri hanno firmato accordi giuridici in linea con i requisiti di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ci si attende che gli Stati membri provvedano affinché tali misure vengano attuate conformemente ai rispettivi accordi giuridici e agli eventuali obblighi in materia di controlli e audit ivi contenuti.

Oltre ai controlli ex ante, gli Stati membri devono, in linea con l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo e con i requisiti fondamentali 1, 2 e 5, continuare a eseguire **controlli ex post e audit adeguati e indipendenti, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione**. Tali controlli e audit ex post comprendono i controlli e gli audit eseguiti dopo che lo Stato membro ha effettuato i pagamenti relativi alle misure sostenute dal dispositivo e riguardano in particolare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi, nonché la duplicazione dei finanziamenti. Gli Stati membri devono eseguire tali controlli e audit ex post fino all'adempimento dei loro obblighi. Ci si attende inoltre che gli Stati membri includano controlli e audit ex post per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nella pianificazione delle autorità nazionali pertinenti fino a quando tutti i pagamenti relativi alle misure sostenute dal dispositivo da parte degli Stati membri non siano stati effettuati e sottoposti a detti controlli e audit, generalmente in base al rischio. I controlli e gli audit basati sul rischio dovrebbero riguardare specifici temi ad alto rischio (conflitti di interessi, frodi, corruzione, duplicazione dei finanziamenti) o specifici casi ad alto rischio. Di norma ciò dovrebbe comportare la pianificazione di controlli e audit ex post nel 2027 e potenzialmente nel 2028.

Oltre alle attività pianificate in relazione ai controlli e agli audit ex post, gli Stati membri devono rimanere reattivi alle segnalazioni di irregolarità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e continuare a indagare su tali casi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo in qualsiasi momento futuro.

In linea con il requisito fondamentale 2, gli Stati membri devono continuare ad adottare misure adeguate per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati.

Come osservato nella sezione 3.5, non sono previste ulteriori dichiarazioni di gestione o sintesi degli audit dopo la presentazione della richiesta di pagamento finale. Gli Stati membri sono tuttavia invitati a trasmettere alla Commissione i risultati dei loro controlli e audit non appena divengono disponibili tramite la piattaforma "EU Send"²¹, salvo diversa comunicazione della Commissione. La Commissione può eseguire audit per verificare che gli Stati membri continuino a rispettare gli obblighi summenzionati.

²¹ EU Send è una piattaforma web di scambio che garantisce la trasmissione sicura di documenti tra la Commissione e i portatori di interessi esterni.

La Commissione ha valutato ciascun sistema di controllo nazionale come adeguato, in linea con l'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), del regolamento che istituisce il dispositivo. Sebbene gli Stati membri non siano tenuti a mantenere dopo il 2026 le esatte strutture valutate dalla Commissione e utilizzate durante l'attuazione del dispositivo dal 2021 al 2026, essi devono garantire che le strutture esistenti siano adeguate ai loro requisiti e alle loro funzioni. La decisione in merito alle strutture da mantenere dopo il 2026 spetta agli Stati membri, tenuto conto ad esempio dell'intensità dei controlli da eseguire e di considerazioni relative all'efficienza in termini di costi. Ci si attende che gli Stati membri informino la Commissione di qualsiasi modifica del punto di contatto unico, in linea con l'articolo 14 dell'accordo di finanziamento e con il requisito fondamentale 1. Tale punto di contatto unico dovrebbe coordinare la risposta e il seguito da dare a eventuali richieste della Commissione, dell'EPPO, dell'OLAF, della Corte dei conti europea o di altri organismi competenti.

6.2. Conservazione delle informazioni e accesso alle stesse

Diverse disposizioni impongono agli Stati membri di conservare dati relativi alle misure sostenute dal dispositivo e di garantire l'accesso ad essi; tali disposizioni continuano a essere pertinenti anche dopo il 31 dicembre 2026. In particolare:

- l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di finanziamento e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di prestito impongono agli Stati membri di raccogliere dati sui destinatari finali, sugli appaltatori, sui subappaltatori e sui titolari effettivi e di garantire l'accesso a tali dati;
- l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo di finanziamento e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo di prestito impongono agli Stati membri di conservare dati in conformità dell'articolo 133 del regolamento finanziario²²;
- l'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo di finanziamento e l'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo di prestito impongono l'ulteriore obbligo di conservare e fornire documenti giustificativi atti a dimostrare che il PRR è stato attuato correttamente, che la sua attuazione è conforme agli obblighi elencati nell'accordo di finanziamento e nell'accordo di prestito e che i traguardi e gli obiettivi specificati nella decisione di esecuzione del Consiglio sono stati conseguiti in misura soddisfacente.

A norma dell'articolo 133 del regolamento finanziario (rifusione), dell'articolo 12 dell'accordo di finanziamento e dell'articolo 21 dell'accordo di prestito, i dati dovrebbero essere conservati per cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale. Per garantire un approccio coerente, la Commissione invita tutti gli Stati membri ad assicurare che i dati vengano conservati e siano disponibili almeno fino al 31 dicembre 2031. Inoltre, a norma dell'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento finanziario, i documenti e i dati relativi ad audit, ricorsi, contenziosi, azioni legali riguardanti impegni giuridici o relativi alle indagini dell'OLAF devono essere conservati fino alla conclusione di tali audit, ricorsi, contenziosi,

²² Articolo 133 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024), che sostituisce l'articolo 132 della versione precedente del regolamento finanziario.

azioni legali o indagini. Se richiesto nel contesto di audit, verifiche o indagini, tali dati dovrebbero essere forniti alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF"), alla Corte dei conti europea e alla Procura europea ("EPPO").

6.3. Proseguimento dei controlli, degli audit e delle indagini dell'UE

In virtù degli accordi di finanziamento e degli accordi di prestito²³, la Commissione continuerà a esercitare il suo diritto di effettuare controlli, esami, verifiche e audit sull'attuazione dei PRR fino a cinque anni dopo il pagamento finale.

Tali attività di controllo riguardano le informazioni e le giustificazioni fornite per il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi; la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, compresa l'applicazione dell'articolo 11 dell'accordo di finanziamento; e l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di finanziamento relativo alla duplicazione dei finanziamenti. Inoltre, come previsto all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo di finanziamento e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo di prestito, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti europea possono esercitare i rispettivi diritti.

Oltre all'obbligo di conservare dati, registri e documenti e fornire accesso agli stessi (sezione 6.1), gli Stati membri sono tenuti a cooperare con i suddetti controlli, esami, verifiche, audit e indagini. Di conseguenza gli Stati membri devono concedere ai funzionari della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e, se del caso, dell'EPPO l'accesso ai siti e ai locali in cui sono stati effettuati gli investimenti e le riforme finanziati nell'ambito del dispositivo e devono imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati. Gli Stati membri sono invitati a designare il punto di contatto unico (cfr. sezione 6.1) o un punto di contatto dedicato che risponda alle richieste di informazioni o agevoli i contatti nel contesto dei suddetti controlli, esami, verifiche, audit e indagini dopo il 2026.

La Commissione continuerà a monitorare le proprie raccomandazioni di audit formulate dopo il 31 dicembre 2026, nonché quelle formulate prima di tale data ma ancora in corso. La Commissione continuerà a esercitare il suo diritto di procedere al recupero dei fondi nei casi previsti dal quadro di riferimento per le riduzioni e i recuperi di fondi nell'ambito del dispositivo²⁴. Se del caso, la Commissione garantirà l'effettiva attuazione delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF.

6.4. Proseguimento delle procedure di segnalazione delle (presunte) irregolarità

Sebbene gli Stati membri debbano attualmente segnalare alla Commissione le (presunte) irregolarità attraverso le dichiarazioni di gestione e le sintesi degli audit a corredo delle richieste di pagamento, dopo l'ultima richiesta di pagamento non verranno presentate dichiarazioni di gestione. Pertanto, affinché le (presunte) irregolarità continuino a essere segnalate dopo la presentazione della richiesta di pagamento finale, la Commissione invita gli

²³ Articolo 12 dell'accordo di finanziamento e articolo 21 dell'accordo di prestito.

²⁴ Comunicazione della Commissione "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza" (C/2024/4990), allegato IV.

Stati membri a utilizzare a tal fine il sistema di gestione delle irregolarità ("IMS"). Gli Stati membri sono inoltre invitati a segnalare tali casi alla DG ECFIN attraverso la piattaforma "EU Send"²⁵.

Inoltre, in linea con le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo all'OLAF²⁶, gli Stati membri sono tenuti a mantenere procedure adeguate per garantire che eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione siano segnalati all'OLAF a fini investigativi²⁷. In seguito alla presentazione dell'ultima dichiarazione di gestione e dell'ultima sintesi degli audit, tali casi dovranno pertanto essere comunque segnalati all'OLAF senza ritardo e senza limiti di tempo. Infatti, alla luce dell'articolo 325 TFUE e a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento relativo all'OLAF, gli Stati membri hanno il dovere, salvo se vietato dal diritto nazionale, di trasmettere senza ritardo all'OLAF, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, qualsiasi informazione, documento o dato ritenuto pertinente alla lotta contro le frodi, la corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Inoltre gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata per l'EPPO hanno l'obbligo di segnalare a quest'ultima le presunte condotte criminose, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁸. La segnalazione di qualsiasi condotta che possa costituire un reato di competenza dell'EPPO dovrebbe essere effettuata tramite l'apposita piattaforma informatica dell'EPPO.

Gli Stati membri devono fornire informazioni relative ai fatti e alle risultanze accertati nel contesto di sentenze definitive o decisioni amministrative definitive con riferimento ai motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e lettera d), del regolamento finanziario quando vengono a conoscenza di tali informazioni, conformemente all'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento finanziario. La Commissione incoraggia gli Stati membri a utilizzare a tal fine il sistema di gestione delle irregolarità ("IMS").

²⁵ La DG ECFIN creerà un apposito canale che consentirà a ciascuno Stato membro di utilizzare questa piattaforma per segnalare casi di sospetta frode.

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

²⁷ Le segnalazioni a fini investigativi dovrebbero essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del punto di contatto unico dell'OLAF (OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu).

²⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").